



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 419 del 21/03/2025

SETTORE 3 CULTURA - SCUOLA - GIOVANI - SUAP - COMUNICAZIONE
SERVIZIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL RIFACIMENTO DEL MAXICARTELLO 6X6 DI VIA PASUBIO - CIG B5EEB64F75

Il Dirigente

Ravvisata la necessità di aggiornare il maxi cartello 6x6 mt presente in Via Pasubio con una nuova grafica avente l'obiettivo di promuovere il territorio, i principali eventi ricorrenti nel corso dell'anno, l'elenco dei social e siti dell'amministrazione comunale;

Preso atto del preventivo di spesa di Performa srl, con sede in Zanè (VI), Via G. Leopardi, 56, codice fiscale e partita IVA 04217440249, così composto:

- 8 pannelli materiale alubond, 150x300h cm (a formare 600x600cm), stampa monofacciale, laminazione UV protettiva, trasporto, montaggio e noleggio piattaforma, per l'importo complessivo di Euro 2.680,00, oltre all'iva;

Premesso:

- che alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura/del servizio è inferiore a Euro 140.000,00;
- che dato l'importo del presente affidamento (inferiore alla soglia di cui sopra), non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono carattere transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 23/2023, in particolare per il modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato:

- che trattandosi di appalto di importo inferiore a Euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa amministrazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del ridetto d.lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di forniture/servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a Euro 140.000,00, si procede ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- che l'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso del previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che il presente provvedimento è finalizzato all'affidamento di una fornitura di un bene le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - a) fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: comunicare le iniziative principali che si svolgono in Città unitamente a significative immagini del territorio per un accrescimento dell'attrattività e miglioramento del decoro urbano; rifacimento maxicartello di Via Pasubio;
 - b) importo del contratto: € 2.680,00, oltre all'IVA;
 - c) forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
 - d) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - e) clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
 - f) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023: iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (o presso i competenti ordini professionali) per un'attività pertinente – anche se non coincidente – con l'oggetto del presente affidamento;
 - g) requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023: ritenuti non necessari;
 - h) requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c): ritenuti non necessari;
- che il responsabile di progetto – RUP – ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 23/2023, è il responsabile del Servizio Comunicazione e Promozione del Territorio, Stefania Torresan, è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del Cup trattandosi di fornitura di un bene non legato a un progetto d'investimento pubblico;
- che è stato acquisito il CIG B5EEB64F75 sia ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 sia ai fini del monitoraggio degli appalti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile, data la non rilevanza del suo importo alle microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti funzionali in quanto ciò comporterebbe una dilatazione eccessiva dei tempi e una duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: artigianato-comunicazione;
- che detto contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Verificato:

- che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza ricorso a Consip/Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2003;
- dal RUP che non sussistono convenzioni stipulate da Consip o dai soggetti aggregatori - regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati a utilizzare le convenzioni Consip o le convenzioni degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014), come individuate dai DPCM del 2016 e del 2018;

Precisato:

- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in oggetto non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023 stesso;
- che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni sul Comune di Schio;

Dato atto che non è necessario redigere il DUVRI, non sussistendo rischi da interferenze in quanto trattasi di servizio la cui durata non supera i 5 uomini-giorno, di conseguenza la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico è pari a zero;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Verificato che l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata, sufficiente, regolare e corretta sia in relazione sia al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 sia all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, ha consentito dunque di individuare il soggetto affidatario nell'operatore economico a Performa srl, con sede in Zanè (VI), Via G. Leopardi, 56, codice fiscale e partita IVA 04217440249, alle condizioni di cui al preventivo protocollo n. 4602/2025 agli atti del Servizio Comunicazione, che prevede l'importo di Euro 2.680,00, oltre all'IVA, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione comunale in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al sottoscrittore del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 18 dicembre 2024, "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 - periodo 2025/2027: approvazione";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 19 dicembre 2024, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 377 del 30 dicembre 2024, "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000";

Verificata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo d.lgs. 267/2000 e al d.lgs. 118/2011;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Schio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 2022, aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/09/2024;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. d.lgs. 36/2023 - CIG B5EEB64F75 - all'operatore economico Performa srl, con sede in Zanè (VI), Via G. Leopardi, 56, codice fiscale e partita IVA 04217440249, del servizio di cui al punto 3), alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'ente tramite e-mail – prot. 4602/2025 agli atti del Servizio Comunicazione e Promozione del Territorio, per l'importo di Euro 2.680,00, oltre all'IVA, alle condizioni tutte descritte nella documentazione posta a base dell'affidamento e dando atto che il presente provvedimento è efficace a mente di quanto stabilito all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, avendo nei confronti dello stesso operatore economico verificato il possesso dei requisiti;

3) di approvare il quadro economico complessivo di spesa redatto dal RUP per la fornitura di 8 pannelli materiale alubond, 150x300h cm (a formare 600x600cm):

• prezzo di affidamento	Euro 2.680,00
• costi da interferenze	Euro 0,00
• IVA	Euro 589,60
• TOTALE	Euro 3.269,60

4) di impegnare la spesa di € 3.269,60 come indicato nella sottostante tabella;

5) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è, pertanto, tenuto a fornire al Comune

di Schio tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

6) di stipulare il contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, con esenzione dalle spese di bollo come disposto all'allegato I.4 al d.lgs. 36/2023;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, e 147- quinquies del TUEL n. 267/2000 e dei principi contabili;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo – PEG – e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

9) di attestare quanto già in premessa in ordine al rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi;

10) di provvedere al pagamento del servizio su presentazione di regolare fattura o nota di addebito, debitamente liquidate nelle forme di legge;

11) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata

SPESA

Bil.	Mis	Prog	Tit	Mac. Agg.	Capitolo	Resp.	Centro di Costo	N. Imp.	Importo	Cod. Finan.	Anno Esig.
2025	7	01	1	'03	221885080	R03	70100		3269,6	U.1.03.02.02.000	2025

Schio, 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Torresan

Schio, 21/03/2025

IL DIRIGENTE
Elena Lucia Ruaro

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 419 del 21/03/2025

SETTORE 3 CULTURA - SCUOLA - GIOVANI - SUAP - COMUNICAZIONE
SERVIZIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL RIFACIMENTO DEL MAXICARTELLO 6X6 DI VIA PASUBIO - CIG B5EEB64F75

Registrato.

Schio, 24/03/2025

UFFICIO CONTABILITÀ
Luciana Lorenzi

REGISTRAZIONE CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL).

Annotazioni: ***

Impegni di spesa

Esig.	Capitolo	Resp	Descrizione Imp.	N. Imp.	Importo	Piano Finanz.
2025	07011.03.2218850 80	R03_Servizi o comunicazio ne e promozione territorio	RIFACIMENTO MAXICART	2059/2025	3.269,60	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Accertamenti di entrata

Esig.	Capitolo	Resp	Descrizione Acc.	N. Acc.	Importo	Piano Finanz.

Schio, 25/03/2025

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA PRETTO

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente alla determina con timbro HASH (SHA1):
537eaea809d201e2a4ff544784bdac609fbfe1bc